

RIUNIONE ORDINARIA DI MARTEDI' 30 LUGLIO 2013

Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri:

<i>consigliere</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti giustificati</i>
Avv. Sabrina Barbieri	x	Dalle ore 16:10 ritardo giustificato
Avv. Gianluca Brugioni		X assenza giustificata
Avv. Monica Cappellini	X	
Avv. Francesco Cucci		x
Avv. Eugenio Festa	X	
Avv. Gianni Frisoni	X	
Avv. Fabio Gamberi	X	
Avv. Aldo Grassi	X	
Avv. Andrea Mussoni	X	
Avv. Giovanna Ollà	X	
Avv. Franca Renzi	X	
Avv. Ronci Umberto	X	
Avv. Clelia Santoro	X	
Avv. Fabio Spiotta	X	
Avv. Giacomoamedeo Tosi		X assenza giustificata
Tot. presenti / assenti	12	3

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. GIURAMENTI
3. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
4. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni
5. Opinamento note
6. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati
7. Esame istanze inclusione nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte degli iscritti
8. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio
9. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi
10. Assegnazione nuovi esposti disciplinari.
11. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei procedimenti disciplinari assegnati
Procedimento n. Procura di Rimini / _____: relaziona il Presidente Ollà .

II parte

12. Apertura procedimento per sospensione iscritti morosi quote ex art. 3 legge 536/1949 (Relazionano il Presidente e il consigliere Tesoriere)
13. Determinazione contributo economico alla Fondazione Forense per la prosecuzione della attività di formazione.
14. Messa in esecuzione decisione disciplinare avv. _____ (rif. R.G. ____/____ R.G.)
15. Convenzione cooperative per adempimenti di cancelleria per gli avvocati (relaziona il consigliere Aldo Grassi).
16. Convenzione corsi sicurezza (relaziona avv. Frisoni)
17. Varie ed eventuali.

OOOOOOOOOOOO

I parte (istituzionale)

1. Eventuali comunicazioni del Presidente
2. GIURAMENTI
2
3. **Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente**
Il Consiglio, previa lettura del verbale, già precedentemente inviato via mail ai consiglieri, all'unanimità approva il verbale della seduta precedente.
4. **Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni**
Iscrizione nell'Albo degli Avvocati per trasferimento
1
Certificato di compiuta pratica
1
Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati con abilitazione al patrocinio a domanda

1

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

1

Note presentate dall'avv. _____ con Patrocinio a spese dello Stato.

Relazione il Consigliere avv. Sabrina Barbieri nei termini che seguono:

- Nota R.G. ____/____

- Nota c/____ R.G. ____/____ (ns. prot. ____) preso atto che tale procedimento è scaturito dall'opposizione intentata dal sig. _____ a fronte di precetto notificato dalla sig.ra _____ avente ad oggetto le spese legali liquidate nella sentenza ____/____. L'azione di recupero esercitata, avendo ad oggetto spese legali inerenti l'attività professionale svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, non poteva essere svolta, di conseguenza si rigetta l'istanza di liquidazione.

- Nota c/ ____ R.G. ____/____ (ns. prot. ____) si rileva che il procedimento R.G. ____/____ è scaturito da ricorso in opposizione all'esecuzione intrapresa dall'istante a recupero delle spese legali liquidate in regime di patrocinio a spese dello Stato, attività che non poteva essere svolta, di conseguenza si rigetta l'istanza di liquidazione.

- Nota c/ ____ R.G.E. ____/____ (ns. prot. ____) si procede all'opinamento

-Nota c/ _____ si procede all'opinamento

Avv. A. _____ c/____

Opinamento difesa d'ufficio

1

5. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di privati

27

Non ammette sig. _____

Posizione sig.ra _____. Relazione il Consigliere avv. Sabrina Barbieri nei termini che seguono: Premesso che in data 11 agosto 2012 è stata accolta istanza prot n. _____ al fine di procedere per recupero di crediti alimentari, a favore di minore, avanti il Tribunale di Rimini, posto che l'art. 26 Reg. CE n. 4/2008 prevede la preliminare dichiarazione di esecutività da parte della Corte d'Appello della circoscrizione di competenza e considerato che tale dichiarazione non presenta connotati di giudizio di merito pur essendo indispensabile all'azione di cui sopra

DELIBERA

in autotutela di rettificare il contenuto del precedente provvedimento nei seguenti termini:

AMMETTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.126, comma 1° del Testo Unico emanato con DPR n.115 del 30.05.2002 in via provvisoria ed anticipata al Patrocinio a Spese dello Stato

L'istanza così come richiesto per la procedura di recupero del credito alimentare a favore della minore _____ da intentarsi nei confronti di _____ avanti il Tribunale di Rimini, previa dichiarazione di esecutività ex art. 26 Reg. CE n. 4/2008 da parte della Corte d'appello di Bologna".

6. Esame istanze inclusione nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato da parte degli iscritti

Si ammette l'avv. _____ nella materia richiesta a seguito di documentazione prodotta

7. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

Non sono state trattate istanze.

8. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi

Non sono state trattate istanze.

9. Assegnazione nuovi esposti disciplinari.

10. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie degli esposti e dei procedimenti disciplinari assegnati:

Archiviazione Esposto R.G. n. ____/____ (segnalazione di ufficio della Procura della Repubblica di Rimini nei confronti dell'avv. _____): Relazione il Presidente nei termini che seguono.

Con una prima segnalazione pervenuta al Consiglio in data ____, successivamente integrata con ulteriore deposito in data _____, il Procuratore della Repubblica in sede chiedeva all'organismo disciplinare di valutare l'eventuale rilievo deontologico della condotta tenuta dall'avv. _____, difensore di fiducia di un cittadino extra comunitario che utilizzava all'interno della struttura penitenziaria ove si trovava ristretto, un telefono cellulare abusivamente detenuto, anche per conversazioni con i difensori. La stessa segnalazione evidenziava come l'interessato, quando chiamava l'avvocato _____, si presentasse come " lo zio di ____" o comunque non palesando la propria reale identità. Vero altresì che nella nota dei Carabinieri di Rimini del _____ indirizzata al Pubblico Ministero titolare delle Indagini, Dr. _____, veniva segnalato, come in realtà, dal tenore di alcune interloquazioni fra avvocato e cliente, si potesse evincere che l'avvocato _____ fosse viceversa perfettamente a conoscenza che l'interlocutore all'altro capo dell'apparecchio fosse proprio il suo cliente, evidenziando come, con ogni probabilità, fosse stato proprio la stessa professionista a suggerire al detenuto detta modalità "celata", in modo da poter opporre la propria assenza di consapevolezza in caso di contestazioni.

La prima valutazione da svolgere attiene il profilo formale afferente la utilizzabilità degli esiti della captazione raccolta nel procedimento penale e astrattamente non utilizzabile ai sensi dell'art. 103 c.p.p., nella sede disciplinare. La giurisprudenza di legittimità e dello stesso Consiglio Nazionale Forense hanno affermato il principio secondo il quale è possibile utilizzare gli esiti delle intercettazioni nell'ambito del procedimento disciplinare anche quando queste siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale dove sono state raccolte. Un principio che, dopo la sentenza n. 1/2013 della Corte Costituzionale pone in effetti alcune perplessità laddove, come affermato dalla citata pronuncia, le conversazioni fra avvocato e parte assistita vengono ricondotte in una sfera di protezione assoluta, salvo che siano esse stesse oggetto di reato, circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Infatti la pronuncia della Corte Costituzionale accorda una garanzia rafforzata alla tutela della riservatezza dei colloqui riguardanti determinate categorie di soggetti, fra i quali sono da annoverare anche gli avvocati, e che approda alla conclusione dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di distruggere, nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate di conversazioni telefoniche, individuando quale strumento processuale idoneo non già quello previsto dagli artt.

268, 269 c.p.p., che richiedono la fissazione di una udienza camerale, con la partecipazione di tutte le parti del giudizio, ma la forma di cui all'art. 271 co. 3 c.p.p. che prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione delle intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione perchè " eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge", salvo che essa costituisca corpo di reato. Una conclusione che mira evidentemente ad affermare un principio di protezione " assoluta " del colloquio in ragione della qualità degli interlocutori e della pertinenza del suo oggetto, di talchè, osserva la Corte, la soluzione che prevede la distruzione previa udienza camerale "risulterebbe antitetica rispetto alla ratio della tutela. L'accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di fuori del processo, vanificherebbe l'obiettivo perseguito, sacrificando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende salvaguardare ". In buona sostanza la Corte Costituzionale sembra aprire la strada ad un principio di " inconoscibilità" di determinate conversazioni, qualificate dal ruolo degli interlocutori e dall'oggetto del colloquio, con conseguente obbligo per chi procede all'ascolto, di interromperlo una volta accertata la qualifica degli interlocutori. Principio che dovrà evidentemente portare anche a diverso tipo di valutazione riguardo alla utilizzabilità in procedure diverse da quella penale delle intercettazioni riconducibili a detto ambito di garanzia.

Tuttavia, qualora si volesse accedere ad una diversa lettura richiamandosi al principio che legittima comunque la utilizzabilità delle captazioni viziata da irregolarità procedurali, nei giudizi amministrativi aventi natura disciplinare, all'esito della lettura dei contenuti delle conversazioni sommariamente trascritte, la condotta dell'avv. _____ non pare rivestire estremi di rilievo deontologico.

A prescindere dalla impossibilità di fondare una eventuale ipotesi di responsabilità sulle mere deduzioni degli operanti che teorizzano finanche un suggerimento dell'avvocato _____ al proprio cliente volto a precostituire una situazione di difesa in caso di contestazioni, occorre chiedersi quale condotta avrebbe dovuto tenere la professionista qualora avesse raggiunto la consapevolezza che il cliente in custodia cautelare detenesse un apparecchio non consentito. Il rapporto fiduciario (la cui violazione è sì sanzionata disciplinarmente essendo l'obbligo espressamente determinato all'art. 35 del codice Deontologico Forense) deve fare ragionevolmente escludere che l'avvocato fosse tenuto a segnalare alla direzione del carcere la circostanza, laddove, verosimilmente questo avrebbe causato conseguenze pregiudizievoli per la parte assistita. La valutazione prudenziale e di opportunità di invitare il cliente a non utilizzare il telefono abusivamente detenuto, cui l'avvocato _____ pare aver ritenuto di non accedere, o comunque non ve ne è prova, non si ritiene per ciò solo possa essere fonte di responsabilità di natura deontologica. Peraltro il tenore delle conversazioni è assolutamente professionale e neutro, e, per buona parte riferito alla individuazione delle modalità per procedere al risarcimento dei danni alla persona offesa dal reato. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all'unanimità delibera l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell'avv. _____ non sussistendo ipotesi di responsabilità disciplinare a suo carico. Manda alla Segreteria per la comunicazione della suesposta delibera all'avv. _____ e al Procuratore della Repubblica in sede Dr. Paolo Giovagnoli.

Procedimento disciplinare R.G. n. ___/___ (segnalazione della Sig.ra _____ nei confronti dell' Avv. _____):

Relazione il Presidente segnalando quanto segue: a seguito dell'esposto presentato dalla sig.ra _____, la quale riferiva di avere ricevuto, verosimilmente dallo studio dell'avv. _____ al quale si era rivolta al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal CRIF, il dispositivo apparentemente riconducibile ad una sentenza del Tribunale di Rimini, il Presidente assegnatario dell'esposto, si era attivata richiedendo in via riservata al Presidente del Tribunale, informazioni finalizzate a conoscere la effettiva esistenza del provvedimento, atteso che la esponente segnalava che, a seguito di verifiche effettuate presso la cancelleria, aveva viceversa appreso che nessuna causa era in realtà mai stata radicata. Circostanza che in effetti veniva confermata anche dalla Presidenza del Tribunale nella nota di risposta pervenuta alla segreteria del Consiglio. A seguito di rituale instaurazione di pre – istruttoria disciplinare l'avv. _____ depositava al Consiglio dell'Ordine copia del passaporto dal quale si sarebbe evidenziato che alla data della trasmissione fax alla cliente, il professionista si trovava all'estero. In ogni caso il fatto storico così come descritto si ritiene astrattamente idoneo ad integrare l'ipotesi di reato di falsità materiale in atto pubblico, posto che il documento artatamente "creato" riproduce il dispositivo di una sentenza e reca le sottoscrizioni apparentemente riconducibili al Giudice _____ e al funzionario di cancelleria Dr. _____, nonché il timbro dell'Ufficio. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, valutato che l'ipotesi di reato astrattamente configurabile è procedibile di ufficio, all'unanimità

Delibera

di trasmettere ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizia di reato contro persona da identificare alla Procura della Repubblica in sede, riservando ogni valutazione nella sede disciplinare all'esito delle indagini svolte nella sede penale, soprattutto per quanto concerne la individuazione dell'autore materiale della trasmissione e, in ogni caso, la riconducibilità della stessa alla utenza fax dello studio dell'avv. _____. Il Consiglio, all'unanimità altresì

Delibera

di revocare la propria delibera adottata in data _____ che disponeva la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. _____ stante la necessità di attendere, per questo procedimento, le valutazioni dell'A.G. nella sede penale. Manda alla Segreteria per il deposito alla Procura della Repubblica della presente delibera per estratto e in copia autentica e degli atti e documenti contenuti nel fascicolo disciplinare.

II parte

12 Apertura procedimento per sospensione iscritti morosi quote ex art. 3 legge 536/1949

Relazionano il Presidente e il consigliere tesoriere, evidenziando la necessità di attivare la procedura di riscossione delle quote nei confronti degli iscritti morosi avuto riguardo al Regolamento del CNF che obbliga i Consigli territoriali ad attivarsi per il recupero degli importi dovuti pena il possibile commissariamento degli Ordini medesimi. Il Presidente sottolinea che il credito del Consiglio per quote non corrisposte ammonta attualmente ad euro 73.000,00 circa, evidenziando come alcuni iscritti siano morosi per svariate annualità, e altri a cui era stata concessa dilazione, non hanno provveduto al pagamento neppure delle rate concordate. Il Presidente dà altresì atto che l'originario importo ammontante ad € 90.000,00= nelle ultime settimane si è ridotto fino alla cifra sopra indicata grazie alle sollecitazioni della segreteria. Il

Consiglio, preso atto della relazione del Presidente e del consigliere tesoriere, a norma dell'art. 3 legge 536/1949, all'unanimità

delibera

l'apertura del procedimento di cui al citato disposto legislativo nei confronti di tutti gli iscritti morosi per più di una annualità di quota e, segnatamente, nei confronti dei seguenti Avvocati:

44 morosi

Il Presidente precisa che prima della notificazione della presente delibera sarà inviata altra comunicazione via PEC ai suindicati professionisti concedendo ulteriore breve termine per provvedere al pagamento, e che in difetto si procederà nelle forme di cui alla legge 536/1949.

13 Determinazione contributo economico alla Fondazione Forense per la prosecuzione della attività di formazione.

Relaziona il Presidente facendo presente che la previsione di spesa della Fondazione Forense per concludere il ciclo della Scuola Forense, come da prospetto elaborato dalla Fondazione medesima, ammonta ad € 10.000,00 circa, importo da cui vanno detratti i ricavi derivanti dalle iscrizioni dei partecipanti alla Scuola Forense (ammontanti a circa 2.000,00 euro). Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e l'intervento del consigliere tesoriere, all'unanimità delibera di erogare alla Fondazione Forense la somma di € 8.000,00, esattamente coincidente alla differenza tra costi e ricavi.

Il Consiglio ribadisce la necessità che la Fondazione comunichi all'inizio di ogni anno, quanto meno di massima e nelle linee essenziali, il programma degli eventi culturali che intende proporre agli iscritti, in modo da garantire piena partecipazione del Consiglio alle determinazioni nella materia della formazione continua, avuto riguardo altresì alla circostanza che il Consiglio, già da alcuni anni, collabora anche con le associazioni rappresentative sul territorio, in modo da evitare la sovrapposizione di eventi e temi da trattare.

14 Messa in esecuzione decisione disciplinare avv. _____ (rif. R.G. ____/___ - R.G. CNF ____/___)

Relaziona il Presidente, la quale riassume i termini della vicenda ricordando che il Consiglio aveva irrogato all'avv. _____ la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, e che la decisione era stata confermata dal CNF con provvedimento reso in data _____ e depositato in segreteria il _____. Dà altresì atto che il CNF ha fatto pervenire comunicazione ove dà atto di avere notificato la propria decisione in data _____, decisione che non essendo stata impugnata dall'Avv. _____ è dunque divenuta definitiva.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, a norma dell'art. 56 legge professionale forense all'unanimità

DELIBERA

di mettere in esecuzione a far data dal giorno _____ sino al giorno _____ la sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data _____, depositata in segreteria il _____ e notificata all'incolpato in data _____ (rif. proc. n. ____/___ R.G. _____) confermativa della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in data _____ che irrogava all'avv. _____ la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due. Manda alla Segreteria per la esecuzione della presente delibera e per la formale messa in esecuzione della decisione del CNF sopra richiamata.

15 Convenzione cooperative per adempimenti di cancelleria per gli avvocati.

Relaziona il consigliere Aldo Grassi il quale segnala al Consiglio l'attività svolta dalla cooperativa ATAP di Milano, evidenziando che la cooperativa avrebbe la possibilità di avere una sede anche presso il Tribunale di Rimini.

Il Consiglio si riserva alla prossima seduta di approfondire l'argomento anche organizzando un eventuale incontro con un referente della cooperativa, riservandosi di approfondire la tematica, i costi e i profili di reale utilità per i professionisti anche attraverso informazioni da raccogliersi dai rappresentanti dei Fori che già utilizzano questo servizio.

16 Convenzione corsi sicurezza.

Relaziona il consigliere Gianni Frisoni il quale rappresenta che molti iscritti non si sono adeguati alla nuova normativa sulla sicurezza. Il Consigliere Frisoni sottopone quindi alla attenzione del Consiglio una proposta pervenuta dal tecnico Massimo De Paoli in merito ai corsi riguardanti la normativa in questione. Il Consiglio prende atto invitando il consigliere Frisoni ad acquisire ulteriori proposte/convenzioni al fine di garantire trasparenza nella scelta del contraente e una migliore offerta in relazione al rapporto qualità/prezzo.

17 Varie ed eventuali.

Il consigliere tesoriere propone le seguenti **variazioni di bilancio**:

- p.e.c.: nel bilancio preventivo erano stati stanziati per le p.e.c. euro 5.000, mentre l'importo effettivo comporta una variazione di € 2.840,80 in più rispetto al preventivato;
- imu: era stata preventivata la somma di € 1.900,00 a bilancio, mentre l'importo effettivo, tenuto conto del pagamento aggiuntivo dell'ICI e della tassa di scopo (anni 2009/2010) comporta una variazione di € 2.768,60 in più rispetto alla cifra sopra indicata;
- fondi assistenziali stanziati dalla Cassa Forense: comportano una variazione in entrata di 20.000 euro ed una in uscita di 20.000,00 euro.

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere tesoriere, all'unanimità delibera di approvare tutte le variazioni di bilancio proposte.

Costituzione della Commissione Elettorale per l'elezione del comitato dei delegati alla Cassa Nazionale Forense: relaziona il consigliere tesoriere segnalando la sopravvenuta impossibilità da parte dell'Avv. Moreno Pesaresi di far parte della Commissione; segnala la disponibilità manifestata dall'Avv. Lucia Cocchianella. Il Consiglio, preso atto della segnalazione del consigliere tesoriere, all'unanimità delibera la sostituzione, quale componente della Commissione Elettorale per la elezione del Comitato dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza, dell'Avv. Moreno Pesaresi con l'Avv. Maria Lucia Cocchianella. Manda alla segreteria affinché comunichi la presente delibera ad entrambi i professionisti.

Verbale chiuso alle ore 18.00

Il PRESIDENTE

Avv. Giovanna Ollà

IL SEGRETARIO

Avv. Andrea Mussoni